

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018
671/2018/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2019, DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06, recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica (di seguito: misuratori elettronici 1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione";
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 294/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A (TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- l'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2016 - 2019, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo 2016-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);

- l'Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante "Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017 – 2019;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 782/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 758/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 758/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 882/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 882/2017/R/ EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 419//2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 419/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 420/2016/R/EEL (di seguito: consultazione 420/2016/R/EEL) e le osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha esteso la durata del nuovo periodo regolatorio (NPR) a otto anni (2016- 2023), suddividendo il periodo di regolazione in due semi-periodi, individuati come NPR1 (2016-2019) ed NPR2 (2020-2023), ciascuno dei quali avente durata quadriennale;
- ai sensi dell'articolo 9, del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- l'articolo 11, del TIT, disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe obbligatorie, il comma 11.8, del TIT, stabilisce che l'Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre di ciascun anno, le tariffe obbligatorie di cui all'articolo 9, del medesimo TIT, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall'applicazione delle medesime tariffe obbligatorie e il ricavo ammesso, a livello nazionale, dalle tariffe di riferimento come aggiornate ai sensi del medesimo articolo 11, del TIT;

- il Titolo 5, del TIT, reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, nonché nei punti di interconnessione tra reti;
- in particolare, con riferimento alla regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva:
 - l'articolo 24, del TIT, prevede che ciascuna impresa distributrice applichi corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in media tensione;
 - l'articolo 25, del TIT, disciplina l'aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione;
 - l'articolo 26, del TIT, prevede che una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva applicati dalle imprese di distribuzione di energia elettrica nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in media e bassa tensione concorra alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 33, del medesimo TIT; e che la rimanente parte spetti all'impresa distributrice a copertura dei costi relativi alle perdite di rete;
 - l'articolo 27, del TIT, prevede che ciascuna impresa distributrice applichi dei corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione;
- ai sensi dell'articolo 33, del TIME, ciascuna impresa esercente l'attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- l'articolo 38, del TIME, disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 34, del TIC, disciplina l'aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
 - i contributi di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC, siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione degli investimenti fissi lordi;
 - i contributi di cui alle tabelle 2 e 7, lettere a), c) e d), del medesimo TIC, siano aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto per l'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi operativi.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica, con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G);
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa E-distribuzione S.p.a.;
- con deliberazione 419/2018/R/EEL, l'Autorità ha modificato il TIME stabilendo specifiche modalità di riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti in misuratori elettronici 1G entrati in esercizio nell'anno 2019 e per gli investimenti in misuratori elettronici 2G entrati in esercizio a partire dall'anno 2018 per le imprese che non hanno ancora avviato il piano di messa in servizio di sistemi *smart metering* 2G, previsto dalla deliberazione 646/2016/R/EEL, fondate sul criterio del costo storico rivalutato, con applicazione di un limite massimo alla spesa unitaria riconoscibile per misuratore installato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo giugno 2017 - maggio 2018, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 0,85%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, relativa al periodo II trimestre 2017 – I trimestre 2018, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,60%;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del TIT e del TIME è pari, rispettivamente, al 1,9% per il servizio di distribuzione e al 1,0% per il servizio di misura;
- il tasso di remunerazione del capitale investito previsto dal TIWACC, come aggiornato dalla deliberazione 639/2018/R/COM, è fissato pari a 5,9% sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di misura.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL è stata definita l'introduzione di livelli di potenza contrattualmente impegnata con granularità più fitta rispetto alla precedente, in modo da aumentare la possibilità per il cliente finale connesso a

reti di bassa tensione di scegliere il livello ottimale per le proprie esigenze, a decorrere dal 1 gennaio 2017;

- con la deliberazione 782/2016/R/EEL, il TIC è stato modificato al fine di introdurre, dall'1 aprile 2017 al 31 marzo 2019, una temporanea riduzione degli oneri a carico dei clienti domestici che vogliano adeguare il valore della propria potenza contrattualmente impegnata, al fine di trarre pieno beneficio dagli interventi di cui al precedente alinea;
- sulla base di approfondimenti effettuati dagli Uffici dell'Autorità con le principali imprese distributrici, ad un anno dall'introduzione delle agevolazioni sugli oneri di cui al precedente alinea, l'effettivo ricorso a tali agevolazioni da parte dei clienti domestici è risultato modesto;
- con la medesima deliberazione 782/2016/R/EEL è stato altresì previsto di disporre con successivo provvedimento l'introduzione di un meccanismo perequativo per compensare gli effetti derivanti dalla mancata applicazione dei contributi in quota fissa nel periodo tra l'1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019, per effetto delle suddette agevolazioni per clienti finali domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito della consultazione 420/2016/R/EEL, propedeutica alle decisioni in materia di regolazione dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva dalle/nelle reti in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione tra imprese distributrici, è emersa l'esigenza di effettuare verifiche ed approfondimenti con riferimento ai prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo e di interconnessione in media e bassa tensione; e che tali verifiche sono state effettuate.
- nelle more del completamento dei suddetti approfondimenti, il punto 5 della deliberazione 882/2017/R/EEL ha rinviato al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo in alta tensione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere all'aggiornamento, per l'anno 2019:
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 9, del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di misura, di cui all'articolo 33, del TIME, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti in bassa e media tensione, di cui all'articolo 24, del TIT;
 - delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;

- sia necessario, ai fini dell'aggiornamento della tariffa obbligatoria del servizio di misura, di cui all'articolo 33, del TIME, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G, secondo il piano approvato con deliberazione 222/2017/R/EEL;
- sia opportuno, ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di servizio a livello nazionale, rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, tenere conto della stima dei volumi di servizio erogato per l'anno 2018, basata sui dati preconsuntivi forniti dalle imprese distributrici.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- alla luce dei modesti risultati ottenuti nei primi dodici mesi di applicazione delle agevolazioni introdotte dal TIC per ridurre gli oneri in capo ai clienti domestici che vogliono variare il proprio livello di potenza contrattualmente impegnata, sia opportuno prorogarne la validità di ulteriori nove mesi, fino al 31 dicembre 2019, anche al fine di sincronizzarne la scadenza con la data ultima già prevista dalla deliberazione 758/2017/R/EEL per la revisione del testo del TIC.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno, rinviare l'adozione di ulteriori provvedimenti in materia di regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo in alta tensione al semi-periodo di regolazione 2020-2023, confermando transitoriamente, anche per l'anno 2019, i corrispettivi vigenti per l'anno 2018, di cui alla tabella 5, del TIT

DELIBERA

1. di sostituire le tabelle 3, 4 e 5, del TIT, con le tabelle recanti medesima numerazione di cui all'allegato *Tabelle TIT 2019*, approvato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1, 2, 3 e 4 del TIME, con le tabelle recanti medesima numerazione di cui all'allegato *Tabelle TIME 2019*, approvato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 8 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, di cui all'allegato *Tabelle TIC 2019*, approvato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di modificare il testo della deliberazione 782/2016/R/EEL, al punto 6 e il testo del TIC, all'articolo 8-bis, comma 1, sostituendo le parole "tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019 " con le parole "tra il 1 aprile 2017 e il 31 dicembre 2019";
5. di prorogare, al 31 dicembre 2019, il termine di cui al comma 4.1, lettera e), della deliberazione 654/2015/R/EEL;

6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIC e le tabelle del TIT, del TIC e del TIME, così come modificati, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini